

Milano, febbraio 2026

Gentile Sottoscrittore,

la contattiamo in merito ai servizi D4 e D5 (*Raccolta RAEE conferiti dai cittadini alla Distribuzione*) iscritti al portale del CdC RAEE.

In vista dell'inizio dell'operatività del Formulario di Identificazione Rifiuti digitale, prevista per il 13/02/2026, teniamo a ricordare che:

- il d.lgs. 49/2014, come modificato dal decreto 166/2024, all'art 11 comma 6 prevede che:

"I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo [ndr: ritiro "1 contro 1" o "1 contro 0"] non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nè all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo e non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188 -bis , comma 3, del decreto legislativo stesso".

- Le indicazioni fornite da RENTRI esplicitano che:

"Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 non sono tenuti a iscriversi al RENTRI e non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Qualora i soggetti sopra individuati svolgessero ulteriori attività sono tenuti all'applicazione delle regole generali per l'iscrizione al RENTRI."

Tali indicazioni hanno carattere generale, e non distinguono rispetto alla pericolosità del rifiuto.

Inoltre, ricordiamo che l'Accordo di Programma ex art. 16 del d.lgs. 49/2014 prevede che *"Il trasportatore incaricato dal Sistema Collettivo effettuerà il ritiro dal Luogo di Raggruppamento dei RAEE producendo il Formulario Identificazione Rifiuti o analogo documento previsto dalla normativa vigente, nonché i documenti previsti da RENTRI."*

Pertanto, allo stato attuale, vista l'indicazione di usare il Formulario per il trasporto in uscita dai Luoghi di Raggruppamento serviti dal CdC RAEE, e non essendo questi soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI, si rende necessario l'utilizzo del formulario cartaceo.